

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONTRATTO

PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI

per il personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca in servizio presso le sedi di Viale Trastevere n. 76/a, Piazza

Kennedy n. 20, Via I. Nievo n. 35 – ROMA, Via Maremmana superiore

n. 40 (Villa Lucidi) – MONTE PORZIO CATONE, Via dell'Agricoltura n.

8, Via dell'Artigianato n. 11 – FIANO

TRA

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione

generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali –

viale Trastevere 76/A - 00153 Roma, (C.F. 80185250588) che, nel

contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola

“Ministero”;

E

LA SOCIETA' QUI!GROUP S.p.A. con sede legale in Via Venti

Settembre 29/7 - 16121 GENOVA - P. IVA 03105300101, che nel

contesto del presente atto, è indicata più brevemente con la parola

“Impresa” e/o “Fornitore”.

Il presente contratto è stipulato, a seguito dell'espletamento della

procedura negoziata indetta con decreto 2 aprile 2012 in assenza di

Convenzione Consip attiva per lo specifico settore merceologico, con

la Società aggiudicataria QUI!GROUP S.p.A. dopo oltre 35

(trentacinque giorni) dalla emanazione, con contestuale pubblicazione sul sito del Ministero, del decreto direttoriale 3 agosto 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura sopra richiamata.

L'anno duemiladodici, addì 19 del mese di settembre in Roma, nella sede dell'Amministrazione, innanzi a me Dr.ssa Isabella ROSSI, Ufficiale Rogante supplente delegato alla stipulazione delle convenzioni presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in virtù del Decreto Direttoriale del 2 maggio 2012, e senza l'assistenza dei testimoni, avendo le parti contraenti rinunciato d'accordo con me Ufficiale rogante delegato, giusta facoltà consentita dal disposto Articolo 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, sono comparsi:

il dr. Jacopo Greco, nella sua qualità di dirigente, nato a Roma il _____,

_____ delegato a stipulare il presente atto, giusto Decreto Direttoriale del 14 settembre 2012 in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E

il dr. Andrea Guidi,

il quale, in qualità di procuratore speciale, come risulta dalla procura speciale firmata in data 18/02/2005 nello studio del notaio Michele Biagini – via Roma n. 7/3 GENOVA – ed ivi conservata al nr. 104.008

rep. e nr. 6.895 racc., stipula il presente atto in rappresentanza della
Società QUI!GROUP S.p.A. con sede legale in Via XX Settembre 29/7
- 16121 GENOVA - P. IVA 03105300101

tra le parti comparenti, come sopra costituite, si conviene e stipula
quanto segue:

ART. 1

Premessa

1. Le premesse ed il dispositivo del D.D.G. 3 agosto 2012 sono da intendersi quale parte integrante del presente contratto
2. Nel presente Contratto è usata la terminologia adottata nel capitolato tecnico e specificata all'art.1 del citato documento.

ART. 2

Sede e domicilio legale

Il Fornitore, a tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giurisdizionale, elegge domicilio legale presso la propria sede in Via Venti Settembre 29/7 - 16121 GENOVA.

ART. 3

Norme regolatrici del contratto

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto, ivi compresi gli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra il Ministero ed il contraente;
- b) dal Codice e dal Regolamento degli appalti pubblici, dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale

dello Stato;

c) dal Capitolato Tecnico;

d) dalla lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata;

e) dall'offerta dell'Impresa ;

f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto

ART. 4

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, da erogarsi in favore dell'Amministrazione Contraente e delle sue Unità Approvvigionanti, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.

ART. 5

Prestazioni del Fornitore

Le prestazioni cui il Fornitore è tenuto sulla base del presente contratto sono specificate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, che costituisce parte integrante del presente contratto, e nell'offerta formulata dal Fornitore medesimo e saranno svolte secondo le modalità ed i tempi in essi previsti.

ART. 6

Durata ed efficacia del contratto

1. Il contratto esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatta salva la condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalla normativa vigente, sino al 31 dicembre 2012.

Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e cioè sino al 30 giugno 2013, previa comunicazione scritta dell'Amministrazione Contraente da inviare al Fornitore, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine sopra indicato (31 dicembre 2012) la Convenzione Consip "Buoni Pasto 6", attualmente non attiva, non consentisse ancora l'effettiva esigibilità dei buoni pasto da parte delle Pubbliche Amministrazioni contraenti.

2. Il presente contratto, mentre per l'Impresa è vincolante fin dalla data di stipula, avrà effetto nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto di approvazione nei modi di legge.

3. Nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura ricevuti, nei limiti indicati dalla tabella allegata al presente contratto (All. 1) e da quanto previsto dall'art. 1.4 del Capitolato Tecnico.

4. Ogni Contratto di fornitura si intende concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale fissato nell'Ordinativo di Fornitura, al raggiungimento dell'importo della Fornitura indicato nell'Ordinativo di Fornitura medesimo. Resta

comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del quantitativo e dell'importo massimo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ed i servizi connessi fino alla data prevista nell'Ordinativo di Fornitura medesimo, anche se successiva alla scadenza del Contratto.

ART. 7

Importo contrattuale e modalità di pagamento

1. L'importo per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei è pari a € 629.671,00 (seicentoventinovemilaseicentosettantuno/00), oltre IVA
2. Qualora ricorrano le condizioni previste per l'attivazione della proroga del contratto per ulteriori 6 (sei) mesi e cioè sino al 30 giugno 2013, l'importo massimo per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei nel periodo considerato è pari a € 788.026,00 (settecentoottantottomila ventisei/00), IVA esclusa, come analiticamente indicato nella tabella allegata al presente contratto (Allegato 1), fatto salvo l'eventuale aggiornamento del fabbisogno per il primo semestre 2013 da comunicare dopo il 31.12.2012.
3. Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati verranno pagate dall'Unità Ordinante entro 30 (trenta) giorni Fine Mese dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula del Contratto, compatibilmente con le disponibilità di cassa.

Eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del contratto.

4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito secondo quanto previsto nell'art. 6 del Capitolato tecnico

ART. 8

Variazioni all'importo contrattualmente previsto

1. Nel caso in cui l'importo degli Ordinativi di Fornitura emessi raggiunga, entro il termine di durata del Contratto, eventualmente prorogato, l'importo massimo previsto l'Amministrazione contraente potrà richiedere alle medesime condizioni del Contratto, e l'Impresa ha l'obbligo di accettare, un aumento dell'importo massimo sopra indicato fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

2. L' Amministrazione Contraente ha la facoltà di aggiornare - alle medesime condizioni del Contratto, e l'Impresa ha l'obbligo di accettare - il fabbisogno previsto per il primo semestre 2013, secondo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 2.

3. L' Amministrazione Contraente ha la facoltà di richiedere una diminuzione dell'ammontare dell'Importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'Importo stesso.

A fronte di tali richieste di diminuzione dell'Importo della fornitura il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

ART. 9

Monitoraggio e verifica della fornitura

Si richiama quanto previsto dall'art. 8.2 del Capitolato Tecnico, fatta salva la facoltà per l'amministrazione contraente di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei contratti di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Contratto.

ART. 10

Gestione dei reclami

Le Unità Ordinanti o le Unità Approvvigionanti potranno segnalare al Fornitore, utilizzando l'apposito Modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni Pasto" (All. 3 Capitolato Tecnico), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Si precisa che, ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l'asterisco. Nel caso in cui non vengano fornite dette informazioni il reclamo s'intenderà "CHIUSO" ed il Fornitore nel rispondere all'Amministrazione richiederà di inviare nuovamente il reclamo integrato con le informazioni obbligatorie.

Il suddetto modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni Pasto" potrà essere inviato dalle Amministrazioni Contraenti nelle vie tradizionali (fax, e-mail, posta).

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo

s'intenderà "CHIUSO"), ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dal presente contratto per le singole fattispecie.

ART. 11

Penali

Si richiamano integralmente le disposizioni previste all'art. 9 del Capitolato tecnico che, ad ogni buon fine, di seguito si riportano:

1. Difformità nella consegna dei buoni pasto

a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni Pasto indicati nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo dei Buoni pasto consegnati in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

b) Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i Buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione Contraente o dalle Unità Approvvigionanti, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore dell'Amministrazione Contraente, pari al 5% del valore dei Buoni pasto oggetto della consegna rispetto alla quale è stata contestato l'errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura.

2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

c) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni

pasto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Difformità relative al convenzionamento

d) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico per il convenzionamento di almeno 1 esercizio convenzionato per ogni 10 soggetti aventi diritto al buono pasto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro.1.300,00 (milletrecento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.

e) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per il convenzionamento di esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata dell'Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa una penale pari a Euro 800,00 (ottocento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.

f) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento con l'esercizio mancante, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Difformità riscontrate in fase di controllo

g) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nell'art. 10 - Gestione dei reclami - per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà

tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

ART. 12

Condizione risolutiva espressa

Ai sensi dell' art. 1 comma 3 del Decreto Legge 06.07.2012, n° 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, nr. 135, il contratto cesserà di essere efficace nel caso di sopraggiunta disponibilità della analoga convenzione CONSIP

ART. 13

Deposito cauzionale

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto e, quindi, dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'Impresa presta una cauzione definitiva in favore dell' Amministrazione Contraente di € 62.697,10 (sessantaduemilaseicentonovantasette/10) pari al 10 % (diecipercento) dell'importo netto contrattuale, come risulta dalla **polizza fideiussoria n. 691009062** rilasciata in data **10 settembre 2012** da **HDI Assicurazioni S.p.A.**, Agenzia n. 691 di Genova, allegata al presente contratto (Allegato 2)

Qualora ricorrano le condizioni previste per l'attivazione della proroga del contratto per ulteriori 6 (sei) mesi e cioè sino al 30 giugno 2013, la Società aggiudicataria dovrà prestare entro il 10 gennaio 2013 una ulteriore cauzione definitiva in favore dell' Amministrazione Contraente di € 78.802,60 (settantottomilaottocentodieci/60) pari al 10 % (diecipercento) dell'importo netto contrattuale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, naturali e consecutivi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria sopra indicata è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Si precisa che la richiesta di svincolo sopra indicata deve essere rivolta alle singole unità ordinanti.

ART. 14

Oneri ed obblighi del Fornitore

1. L'Impresa, all'atto della stipula del contratto, nomina un Responsabile del Servizio Generale.

Il Responsabile del Servizio Generale così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, delle Unità Ordinanti e Approvvigionanti e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

L'Impresa, all'atto della stipula del contratto, comunica il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) di detto Responsabile del Servizio. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente eventuali modifiche del nominativo precedentemente fornito.

2. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione

dell'Amministrazione e delle Unità Approvvigionanti, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto stesso, una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento

3. Il Fornitore, alla stipula del contratto, ha già convenzionato per ciascuna sede di utilizzo il numero minimo di esercizi indicati nel Capitolato tecnico.

Tale numero di Esercizi non potrà comunque essere inferiore al numero minimo di 94 unità nel Comune di Roma, 5 unità nel Comune di Monte Porzio Catone e 5 unità nel Comune di Fiano Romano.

Successivamente alla stipula del contratto, entro cinque giorni naturali e consecutivi, il Fornitore sarà tenuto ad inviare all'Amministrazione l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati per la pubblicazione sul sito INTRANET del Ministero.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del Fornitore, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, gli oneri ed obblighi fissati nell'art. 7 del Capitolato Tecnico

ART. 15

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore le spese relative al presente atto, ad eccezione di quelle che per legge dovranno far carico al Ministero.

Ai fini della registrazione fiscale l'impresa aggiudicataria dichiara che è soggetta all'IVA.

ART. 16

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13.08.2010, n° 136, la Società QUI!GROUP S.p.A. di seguito comunica gli estremi del conto corrente dedicato alla liquidazione delle fatture relative a contratti in essere con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

Conto intestato a QUI! GROUP S.p.A presso l'Istituto di credito

Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A Filiale di GENOVA

IBAN : IT 68 D 06030 01401 000046236464

BIC : CRFIT2S327

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono analiticamente indicate nella dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità rilasciata dal Consigliere Delegato in data 13.09.2012, allegata al presente contratto (allegato n° 3)

La Società si impegna a comunicare al Ministero ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso e dichiara, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 13.08.2010, n° 136, e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto.

ART. 17

Legge applicabile e foro competente

1. I rapporti e le obbligazioni derivanti dal presente contratto sono regolati dalla legge italiana.

2. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione,

validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il Ministero e il Fornitore, non componibili in via amichevole, saranno demandate al Foro di Roma.

3. Il Foro competente è quello di Roma.

4. A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giuridica, l'Impresa elegge domicilio legale in Via XX Settembre 29/7 - 16121 GENOVA

Richiesta nella mia qualità di sostituto dell'Ufficiale Rogante, io sottoscritta Dr.ssa Isabella Rossi ho ricevuto e fatto stendere da persona di mia fiducia il presente atto e ne ho dato chiaramente lettura ai comparenti i quali da me interpellati lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo firmano con me, Ufficiale Rogante, per ultimo.

f.to Jacopo Greco

f.to Andrea Guidi

f.to Isabella Rossi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 del presente contratto.

Il contratto consta di numero 15 (quindici) pagine scritte su 14 (quattordici) facciate intere e numero 24 (ventiquattro) righe nella presente facciata, di carta resa legale, scritti a mezzo di personal computer escluse le sottostanti sottoscrizioni.

f.to Jacopo Greco

f.to Andrea Guidi

f.to Isabella Rossi